



POLISPORTIVA MISANO

associazione sportiva dilettantistica – Carlo Levi

Via Cairoli n. 6/a-b

47843 – MISANO ADRIATICO (RN)

Cod. Fisc. n. 82012470405

-----ooOoo-----

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2007 (duemilasette), il giorno lunedì 15 (quindici) del mese di gennaio, alle ore 21,40 (ventuno e minuti quaranta), in Misano Adriatico provincia di Rimini in Via Cairoli n. 6/a-b presso la sede della polisportiva, debitamente convocata si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci della Polisportiva Misano associazione sportiva dilettantistica Carlo Levi con sede in Misano Adriatico provincia di Rimini Via Cairoli n. 6/a-b cod. fisc. n. 82012470405, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 01) – **Modifica statuto sociale. Art. 14**, modifica tempo da trascorrere tra lo svolgimento dell'assemblea di prima e seconda convocazione, portandolo ad almeno 24 ore. **Art. 20**, abrogare la cooptazione dei membri del Consiglio di Amministrazione. **Art. 24**, aggiungere la possibilità di devolvere in caso di liquidazione dell'associazione il residuo a finalità di utilità sociale

- 02) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di statuto e su designazione unanime dei presenti il Sig. Arcangeli Giuliano (attuale presidente del

Consiglio Direttivo della polisportiva), il quale constatato e dato atto che:

- l'assemblea è stata convocata con avviso prot. n. 703/07 del 03.01.2007 in conformità a quanto previsto dallo statuto, alle ore 21,00 del giorno 15.01.2007 in questo luogo, in prima convocazione e alle ore 21,30 stesso giorno e luogo in seconda convocazione;
- per apportare modifiche allo statuto l'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, è regolarmente costituita:
 - a) in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti;
 - b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti;
 - c) per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole dei tre/quinti dei soci presenti;

dichiara valida la presente assemblea ad ogni effetto (in seconda convocazione). Il presidente chiama a fungere da segretario il Sig. Galli Luigi (tesoriere della polisportiva).

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente;

comunica che

- al fine di ottenere l'iscrizione nel registro provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale, occorre:
 - a) stabilire che fra la prima e la seconda convocazione dell'assemblea soci devono trascorrere almeno 24 (ventiquattro) ore;
 - b) vietare la cooptazione dei membri del Consiglio Direttivo;

c) aggiungere la possibilità che in caso di liquidazione dell'associazione il residuo venga devoluto anche a finalità di utilità sociale.

espone all'assemblea

la proposta di modificare l'attuale vigente statuto:

- **nell'art. 14**, sostituendo il periodo “ la seconda convocazione può avvenire mezz'ora dopo la prima” con il seguente “La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima”.

- **nell'art. 20**, sostituendo i primi due periodi completamente con il presente “In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

- **nell'art. 24**, sostituendo il terzo periodo con il seguente: “esaurita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o ad Associazioni (salvo diversa destinazione imposta dalla legge) :

a) che perseguono finalità sportive di utilità generale con fine di promozione e sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 03, comma 190. della Legge 23/12/1996, n. 662;

b) che perseguono finalità di utilità sociale;

In relazione a quanto esposto il presidente chiede poi all'assemblea di deliberare al riguardo.

Esaurita la discussione, l'assemblea generale straordinaria dei soci, nei

modi di legge e di statuto, con voto palese, espresso all'unanimità di consensi,

delibera

di approvare la proposta formulata e quindi di:

- sostituire all'art. 14, il periodo “ la seconda convocazione può avvenire mezz'ora dopo la prima” con il seguente “La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima”. Pertanto la nuova formulazione dell'art. 14 è la seguente: Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Il Consiglio Direttivo potrà a sua discrezione usare qualunque altra forma di pubblicità per meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

- sostituire i primi due periodi dell'art. 20 con il presente “In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Pertanto la nuova formulazione dell'art. 20 è la seguente: In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti



che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

- **sostituire nell'art. 24 il terzo periodo** con il seguente: "esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o ad Associazioni (salvo diversa destinazione imposta dalla legge) :

a) che perseguono finalità sportive di utilità generale con fine di promozione e sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 03, comma 190. della Legge 23/12/1996, n. 662;

b) che perseguono finalità di utilità sociale;

Pertanto la nuova formulazione dell'art. 24 è la seguente: Lo scioglimento della polisportiva può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento della polisportiva sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o ad Associazioni (salvo diversa destinazione imposta dalla legge) :

a) che perseguono finalità sportive di utilità generale con fine di promozione e sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 03, comma 190. della Legge 23/12/1996, n. 662;

b) che perseguono finalità di utilità sociale;

In relazione a quanto esposto il presidente chiede poi all'assemblea di deliberare al riguardo.

Lo statuto con le modifiche apportate, composto di n. 25 articoli, previa lettura, nella sua nuova redazione aggiornata si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendoci da deliberare al secondo punto all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola la seduta è tolta alle ore 23,25 (ore ventitre e minuti venticinque), previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente Sig. Giuliano Arcangeli

Il segretario Sig. Luigi Galli

Giuliano Arcangeli
Luigi Galli

24 GEN. 2007

171.12		903
di cui € 171.12		Mod. 17
€ 171.12		
con Mod. F/23 del 24.01.07		
Cod. Concessione/Banca/Poste		
Azienda	CAB/Portello	
6285	67860	





“ALLEGATO “A” ALL’ATTO: VERBALE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA “POLISPORTIVA MISANO -
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – CARLO LEVI”
CON SEDE IN MISANO ADRIATICO PROVINCIA DI RIMINI,
CODICE FISCALE N. 82012470405 - AVVENUTA IL 15.01.2007.

-----000-----

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

ART. 01

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una polisportiva denominata “POLISPORTIVA MISANO – associazione sportiva dilettantistica – Carlo Levi”, associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

La polisportiva ha sede legale in Misano Adriatico (RN) Via Cairoli n. 6 a/b. Essa aderisce, accettandone lo Statuto, all’Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) e alle sue strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali sia locali.

La polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti

dell'ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza, sia nazionale sia internazionale, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'ente e/o della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra la polisportiva e i soci, ovvero tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito in conformità con quanto previsto dalle varie federazioni sportive ed enti di promozione sportiva, di appartenenza, che tutti i soci si obbligano ad accettare.

La polisportiva ed i suoi soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la legge non escluda la compromettibilità in arbitri.

I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati dal regolamento di giustizia delle varie federazioni o enti di promozione sportiva di appartenenza, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla

gestione delle società affiliate.

La polisportiva s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.

La polisportiva potrà essere suddivisa in sezioni sportive autonome, a capo delle quali vi è un comitato di coordinamento eletto dall'assemblea dei componenti la sezione stessa e ratificato dal direttivo della polisportiva.

Esso dovrà periodicamente riferire al consiglio direttivo della polisportiva circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli iscritti alle discipline sportive, oggetto dell'attività delle sezioni stesse.

La polisportiva ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall' art. 24 del presente statuto.

La variazione della sede sociale nell'ambito del Comune di Misano Adriatico potrà essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci e non costituirà modifica statutaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ART. 02

La polisportiva, è un centro permanente di vita associativa a carattere

volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

ART.03

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 02 la polisportiva potrà operare nei seguenti ambiti d'attività:

- a) Promuovere, organizzare e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di vario genere;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- d) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- e) gestire e promuovere corsi d'istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
- f) organizzare corsi d'avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
- g) collaborare con scuole, enti locali, regionali e statali, sia pubblici sia privati.

Inoltre la polisportiva, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- allestire e gestire punti di ritrovo, bar, e attività similari collegati a



propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tale caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- avvalersi sia di prestazioni gratuite sia retribuite;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO III

SOCI

ART.04

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci della polisportiva le persone fisiche e gli enti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.

ART.05

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, alla polisportiva, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi della polisportiva.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART.06

La qualità di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dalla polisportiva;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

ART.07

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

RECESSO – ESCLUSIONE - DECADENZA

ART.08

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte.

ART.09

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del

socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della polisportiva;
- che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della polisportiva;
- che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla polisportiva.

Il socio decade automaticamente per mancato rinnovo della tessera sociale.

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera.

L'esclusione diventa operante dalla data della sua deliberazione. I soci esclusi potranno presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria dei soci nella sua prima convocazione.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

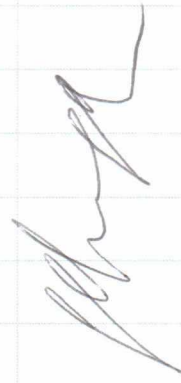
ART.11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero alla polisportiva da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi

sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, patrimonio sociale, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.



ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART.12

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio si compone del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.13

Sono organi della polisportiva:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

ASSEMBLEE

ART.14



Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Il Consiglio Direttivo potrà a sua discrezione usare qualunque altra forma di pubblicità per meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione della polisportiva riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART.16

L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della

polisportiva con la nomina dei liquidatori.

ART.17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle modifiche statutarie per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti dei soci presenti, e sullo scioglimento della polisportiva per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente della polisportiva ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.19

Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di 03 (tre) ad un massimo di 30 (trenta) membri scelti fra gli associati, che non ricoprono analoghe

cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva (pena decadenza dall'incarico).

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente il Vice Presidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della polisportiva. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di

attività di cui si articola la vita della polisportiva;

- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della polisportiva;
- i) compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui;
- j) assumere e licenziare il personale dipendente della polisportiva fissandone le mansioni e le retribuzioni.

ART. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

PRESIDENTE

ART.21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale della polisportiva. Il Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni sono esercitate dal



Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

ART.22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (libro verbali assemblee, libro verbali consiglio direttivo e libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività della polisportiva, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economici-finanziari annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO

ART.23

In caso di scioglimento della polisportiva, l'assemblea straordinaria dei soci determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

ART.24

Lo scioglimento della polisportiva può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento della polisportiva sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o ad

Associazioni (salvo diversa destinazione imposta dalla legge) :

- a) che perseguono finalità sportive di utilità generale con fine di promozione e sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 03, comma 190 della Legge 23/12/1996, n. 662;
- b) che perseguono finalità di utilità sociale;

NORMA FINALE

ART.25

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva o della federazione a cui la polisportiva è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il presidente Sig. Giuliano Arcangeli

Il segretario Sig. Luigi Galli

